PROGETTO DI REGOLAMENTO

per le vetture pubbliche e per le vetture-omnibus

NELLA CITTÀ DI ROMA

Dipendenza delle vetture pubbliche e licenze pei proprietari.

- « Art. 1. Ogni vettura, che si tiene allo scopo di farla trattenere sul suolo pubblico, ed in servizio del pubblico, qualunque ne sia la denominazione, qualunque ne sia la forma, la costruzione, il numero delle persone che può contenere, o quello dei cavalli che la traggono, sarà considerata come vettura pubblica, e sottoposta perciò alle disposizioni di questo regolamento.
- « Art. 2. La facoltà di tenere vetture pubbliche in Roma si concede dall' Autorità comunale. Appartengono alla stessa Autorità la direzione e la sorveglianza di questo servizio, salvo quanto dispone la Legge di pubblica sicurezza.
- « Art. 3. La Giunta Municipale pertanto è quella che, dietro pagamento di una tassa di Lire 5 da parte de' concessionari, e previo adempimento degli altri obblighi loro prescritti da questo regolamento, rilascia le licenze, determina le località, ed assegna lo spazio pel trattenimento delle vetture pubbliche.
- « Art. 4. È in facoltà della stessa Giunta il determinare, ove lo creda opportuno, il numero delle licenze.
- Art. 5. Per ottenere il permesso di tenere vetture pubbliche, il richiedente dovrà:
- a) dichiarare, nell'istanza al Sindaco, il suo nome, cognome, domicilio,
 e luogo di nascita e di abitazione.
 - b) dimostrare la sua idoneità e buona condotta morale.
- c) indicare la situazione precisa delle scuderie e delle rimesse, nonchè il numero e la specie delle vetture che intende porre in esercizio.
- « Art. 6. Il concessionario, ottenuta la licenza, dovrà entro 24 ore farla registrare presso l'Ispettorato regionario di sorveglianza municipale sotto la cui vigilanza trovasi la stazione destinata alla vettura di sua pertinenza.
- « Art. 7. Le licenze si concedono per la durata di un anno; potranno però essere rinnovate alla loro scadenza, ed eziandio venir revocate innanzi quest'epoca,

ove il concessionario, non conformandosi alle norme del presente regolamento, se ne renda immeritevole.

- « 8. Il conseguimento della licenza autorizza il concessionario a tener la vettura coi cavalli attaccati, nella località a lui esclusivamente assegnata.
- « Art. 9. Ogni licenza è personale; essa è ostensibile ad ogni richiesta degli Agenti municipali, e ne è assolutamente vietato il traffico o la cessione.
- « Art. 10. Le licenze cesseranno di aver vigore e dovranno depositarsi all' Ufficio della Polizia Municipale.
 - a) alla loro scadenza, quando non sieno rinnovate.
- b) dopo un'assenza della vettura, per otto giorni consecutivi, dal posto assegnatole, se non derivi da legittima causa, da denunciarsi e giustificarsi alla Direzione di Polizia Municipale.
- c) nel caso di revoca, ed anche di semplice sospensione, decretata per infrazione alle disposizioni del presente regolamento.
- d) per il non eseguito pagamento delle tasse, dopo un mese dalla loro scadenza.

Stazioni.

- « Art. 11. Le vetture pubbliche non possono fermarsi ad attendere gli avventori, che nelle stazioni destinate dall'Autorità Comunale.
 - « Tali stazioni, divise in tre categorie, sono oggidì le seguenti:

Prima Categoria Piazza di Spagna

- di S. Lorenzo in Lucina
- di Monte Citorio
- » Madama
- » della Minerza
- » di Venezia
- » di S. Pietro
- » dell'Orologio della Chiesa Nuova
- di Pasquino

SECONDA CATEGORIA Piazza del Popolo

- » Nicosia
- » di S. Silvestro in Capite
- » di S. Ignazio
- » di Firenze
- » di Pietra
- » della Pilotta

Seconda Categoria Piazza dell' Apollinare

- del Quirinale
- » Barberini
- » d' Aracoeli
- » di Ponte S. Angelo
- del Monte di Pietà

Terza Categoria Piazza Poli *

- » Randanini
- » del Collegio Romano
- » delle Stimmate
- » dei dodici Apostoli
- » di S. Maria Maggiore
- » di S. Giovanni
- » Campitelli
- » di S. Maria in Trastevere
- » della Cancelleria
- » Farnese
- « Art. 12. Per procedere alla designazione di queste stazioni si prende a base la categoria, in cui è inscritta la vettura pubblica nel registro della tassa-vetture, che il proprietario paga al Comune.
- « Art. 13. In ogni stazione sarà tracciato sul suolo, in modo abbastanza apparente, un numero di quadrati, capaci ciascuno a contenere una vettura.
- « Siffatti quadrati saranno liberi al primo occupante tra i conduttori delle vetture pubbliche destinate a ciascuna stazione.
- « Art. 14. Sarà sempre in facoltà della Giunta di accrescere e diminuire il numero delle stazioni, d'interdire temporariamente l'accesso pei lavori di strade, condotture, fogne ecc., od in ogni occasione di festa. Potrà pur sempre ritirare la concessione senza indennità, mediante però il preavviso di un mese, quando nell'interesse pubblico giudicasse non dover continuare in qualche località il trattenimento delle vetture pubbliche.
- « Art. 15. La Giunta municipale stabilirà l'orario e il numero delle vetture, che di notte dovranno trovarsi nelle varie stazioni, a secondo delle circostanze, e dei particolari bisogni delle località.

CONDIZIONI DELLE VETTURE

« Art. 16. Le vetture pubbliche devono essere solide, commode e facili ad aprirsi anco di dentro, fornite di buone molle, di due fanali, e di un ferma-

ruote (meccanica); saranno inoltre ben verniciate, tappezzate al di dentro decentemente, provviste di buoni cuscini, e fornite in fine di una chiave inglese, di alcuni metri di corda mancina, nonchè di una sega di ferro, e di alcune cavicchie, perchè il conduttore possa immediatamente servirsene in caso di guasto alla vettura durante la corsa.

- « Le vetture chiuse non mancheranno poi di un cordone, o di qualche altro conveniente apparecchio, atto ad avvertire il conduttore di fermarsi a richiesta dell'avventore.
- « Art. 17. Ogni vettura pubblica, autorizzata a trattenersi sul suolo pubblico, sarà contradistinta da un numero d'ordine, il quale, a cura dell' Ufficio di Polizia Municipale, ed a spese del proprietario, sarà dipinto sui fianchi e sulla schiena della vettura, nella grandezza di centimetri 22 per 10.
- « Lo stesso numero dovrà essere riprodotto, in cifre assai apparenti, nei cristalli anteriori e laterali dei fanali, di cui ogni vettura dovrà essere provveduta. (¹)
- « Art. 18. E severamente proibito di cancellare, nascondere, od alterare in qualsiasi modo il numero esterno delle vetture e quello dei fanali (2).
- « Art. 19. Nessuna vettura pubblica potrà porsi in esercizio, prima che siasi constatata la sua solidità e decenza dei periti, e senza il permesso definitivo ottenuto dall'Autorità Comunale.

CONDIZIONE DEI CAVALLI E DEI FINIMENTI

- « Art. 20. Per il servizio delle vetture pubbliche non potranno adoperarsi che cavalli forti, e scevri da ogni difetto nocivo alla sicurezza, o ributtante alla vista. Il Veterinario delegato del Comune, verificando in un cavallo alcuno di tali difetti, nè proibirà l'uso.
- « Art. 21. I cavalli che, indipendentemente dai difetti sovraccennati, fossero rinvenuti affetti di malattie contagiose, ed impotenti a fare un discreto servizio pubblico per cecità o deperimento fisico, saranno dichiarati inabili, e messi conseguentemente fuori di azione.
- « Art. 22. I finimenti dovranno essere decenti, e sempre in istato di buona conservazione, in tutte le parti svariatissime che li compongono.
- « Art. 23. L'Autorità Comunale, affine di constatare la sicurezza e la decenza delle vetture, la bontà dei finimenti, e la convenienza dei cavalli,

⁽¹⁾ Art. 49 del Regolamento di Polizia Urbana.

⁽²⁾ Art. 44 del Regolamento di Polizia Urbana.

delegherà, come si è accennato, un perito Veterinario, un Carrozziere, ed un Valigiaio, per l'adempimento di tali ispezioni.

« Art. 24. Tutte le vetture, cavalli e finimenti, riconosciuti impropri al servizio pubblico dai periti Comunali, saranno posti fuori d'uso immediatamente col ritiro della licenza, nè potranno rimettersi in esercizio, senza che il proprietario incorra nell'ammenda di terzo grado. A quelle vetture poi, cui sarà ingiunto il solo restauro, si cancellerà il numero, e non potranno essere riabilitate al servizio, se non in seguito a riparazioni da constatarsi con una nuova verifica.

DOVERI DEI PROPRIETARI

- « Art. 25. Nessun proprietario di vetture pubbliche potrà desistere improvvisamente dal suo servizio; dovrà invece, quando lo voglia, dichiarare tale sua intenzione, almeno otto giorni prima, all'Ufficio di Polizia Municipale.
- « Art. 26. Ai proprietari di vetture pubbliche incombe l'obbligo di tenere un esatto registro, nel quale dovranno essere inscritti il nome, cognome e l'abitazione dei loro conduttori, nonchè il luogo della rimessa, il numero e la qualità della vettura condotta da ciascheduno di essi.
- « Tale registro sarà ostensibile, a semplice richiesta, agli agenti di Polizia Municipale.
- « Art. 27. Ogni proprietario di vetture pubbliche, cambiando abitazione, dovrà avvertirne, entro sette giorni dal cambiamento, l'Ufficio di Polizia Urbana.
- « Art. 28. Gli stessi proprietari devono provvedere a proprie spese, per mezzo d'inservienti particolari, alla nettezza di tutte le stazioni d'aspetto, stabilite dalla Giunta Municipale.
- « Art. 29. Qualora gl'interessati non si unissero in consorzio pel riparto delle spese necessarie alla spazzatura ed alla lavatura delle stazioni, il Comune farà eseguire l'una e l'altra a loro spese, ritirando poscia dai singoli proprietari una quota proporzionata al numero delle loro vetture.
- « Art. 30. Qualunque proprietario volesse condurre in persona la propria vettura, dovrà soddisfare alle condizioni stesse fatte ai conduttori dall'Art. 34, e andrà soggetto all'osservanza di tutte le disposizioni che li risguardano.
- « Art. 31. Allorquando il proprietario di una vettura pubblica non la conduce da se stesso, non potrà servirsi di altro conduttore fuori di quelli autorizzati dall' Ufficio di Polizia Urbana a vettureggiare.

« Art. 32. I proprietari delle vetture pubbliche saranno responsabili verso il Comune di qualunque trasgressione al presente regolamento per fatto di chi conduce la vettura di loro proprietà; e quindi, oltre la sospensione o la revoca della licenza, cui potrebbero andar soggetti secondo i casi, saranno tenuti solidalmente al pagamento delle ambedue.

FACOLTÀ DI CONDURRE UNA VETTURA PUBBLICA

- « Art. 33. Quegli soltanto, che ha una licenza concedutagli dall'ufficio di Polizia Municipale, può condurre una vettura pubblica a numero designato.
- « Art. 34. Per ottenere siffatta licenza, il richiedente deve essere iscritto nel registro della Questura secondo l'art. 57 della legge 20 Marzo 1865 sulla pubblica sicurezza, esibirne di poi al Sindaco il certificato, unitamente a quelli da cui risulti aver superato gli anni 18 (¹), essere di costruzione robusta, di nota sobrietà, e fornito di una piena cognizione dei luoghi e delle strade, non che dell'arte di condurre i cavalli.
- « Art. 35. Ove si verifichino le condizioni suddette, il Sindaco farà dall'Ufficio di Polizia Municipale rilasciare al richiedente la licenza di vettureggiare. Sulla medesima, oltre il nome ed i connotati del conduttore, si registreranno il nome del concessionario della vettura ed il numero di quelle che gli appartengono.
- « Art. 36. Il permesso di vettureggiare essendo personale, ne è vietata la cessione o la vendita sotto qualsiasi titolo.
- « Esso è sempre revocabile ; vale per una sola vettura a numero determinato, o deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti municipali o della forza pubblica.
- « Art. 37. In qualunque circostanza di sinistro caso i conduttori dovranno riferirne immediatamente all' ufficio centrale di Polizia Urbana, o agl' Ispettori ragionari di sorveglianza municipale.
- « Art. 38. Cessando per qualsiasi causa, anche temporariamente, dal servizio, i conduttori dovranno depositare la licenza all'ufficio di Polizia Municipale, che rimetterà loro uno scontrino indicante che sono muniti del permesso di condurre una vettura pubblica, e quindi abilitati a ritirarlo ove riassumano l' esercizio.
- « Riprendendolo, dovranno ritirare la licenza, sulla quale saranno registrate le indicazioni, di cui nell'art. 35, con le opportune variazioni.

⁽¹⁾ Art. 34 del Regolamento di Polizia Urbana.

CONTEGNO VERSO IL PUBBLICO

- « Art. 39. I conduttori, usando con gli avventori, devono tenere un contegno onesto e cortese, aiutarli ad aprire lo sportello, ed a salire e scendere la vettura. È poi loro vietato di chiamare con grida, ed invitare con cenni gli avventori a prendere la loro vettura, od a preferirli ad altri conduttori.
- « Art. 40. Ogni atto villano, ogni grido clamoroso, nonchè il turpiloquio, costituirà una manifesta trasgressione. (1)

REQUISITI IN SERVIZIO

- « Art. 41. Ogni conduttore in servizio deve essere decentemente vestito, avere presso di se il permesso di vettureggiare, ed un buon orologio da saccoccia per mostrarlo, a richiesta, all'avventore.
- « Art. 42. È stretto obbligo del conduttore di tenere affisso costantemente in luogo apparente, nell'interno della vettura, un estratto del presente regolamento, col numero destinato alla vettura e la tariffa dei prezzi, in lingua italiana e francese.
- « Questa tariffa, timbrata dall'ufficio di Polizia municipale, sarà rilasciata, dietro pagamento, ai proprietari delle vetture pubbliche, affinchè ne forniscano i conduttori che sono al loro servizio.

CONTEGNO NELLE STAZIONI

- « Art. 43. Nelle stazioni, le vetture devono mettersi in fila per modo da non impedire la partenza di un altro legno. Partita una vettura, passano avanti le altre. L'ultima ad arrivare alla stazione deve mettersi all'estremità della fila.
 - « Tra una vettura e l'altra deve esservi lo spazio di un metro.
- « Art. 44. Ciascun conduttore deve restare presso la sua vettura, e quelli, che occuperanno i primi posti della stazione, dovranno stare costantemente a cassetta, tenendo i cavalli imbrigliati con morso, per essere pronti a partire ad ogni richiesta.

⁽¹⁾ Art. 100 del Regolamento di Polizia Urbana.

- « Art. 45. È proibito nella stazione d'infastidire in qualsivoglia modo i cavalli, i passeggieri ed i conduttori vicini. È egualmente vietato al conduttore di gozzovigliare, di schiamazzare, ed uscire dal posto prima che venga richiesto dall'avventore.
- « Art. 46. Il conduttore di una vettura deve ogni giorno presentarsi alla stazione assegnatagli, e rimanervi non meno di un quarto d'ora, a disposizione dei concorrenti; scorso questo tempo senza profitto, potrà tornare direttamente alla rimessa.
- « Art. 47. Nelle stazioni, che dovranno essere perfettamente nette, a forma dell'art. 28, non è affatto permesso di tenere mangiatoje ed altri attrezzi per foraggiare i cavalli.
- « Art. 48. È proibito assolutamente di fermarsi sul suolo pubblico fuori della stazione, o percorrendo con vetture vuote in cerca di avventori. Quindi ogni conduttore, quando non sia in servizio di turno, eccettuato il caso che per istrada sia presa in affitto la vettura, è obbligato a recarsi direttamente dalla rimessa alla stazione destinatagli, ed ivi rimanere per il tempo sopra prescritto.
- « Art. 49. I conduttori, quando sono al loro posto od in fila ai luoghi di concorso, non potranno rifiutarsi alla richiesta di chicchessia, eccettuato il caso che abbiano impegno, il quale, occorrendo, dovranno giustificare agli agenti di Polizia Municipale.
- « Art. 50. Non è permesso ai conduttori di ammettere neppure in cassetta persone estranee a quella che ha noleggiato la vettura, senza il suo pieno gradimento; nè loro è lecito di rifiutare l'accesso ad un numero di persone corrispondente a quello dei pesti attribuiti alla vettura.
- « Art. 51. Allorchè i conduttori aspetteranno il ritorno delle persone, che escono dalle case, botteghe, od altri luoghi dovranno collocarsi in modo sulla pubblica via da non impedire, trattenere turbare il passaggio delle altre vetture e dei pedoni.
- « Art. 52. Le vetture, che vogliono attendere avventori all'uscita dei teatri, dei balli, e dei luoghi di concorso, dovranno mettersi in fila nello spazio loro assegnato, e non muoversi che secondo l'ordine di arrivo, o quando sieno chiamate dal domestico, o dalla persona che l'avesse già impegnata, o da una Guardia di Città.
- « Art. 53. Nel ritorno che le vetture di piazza faranno, vuote, alla propria stazione dopo una corsa, o un breve servizio, sia nel restituirsi alla rimessa dalla stazione d'aspetto o della ferrovia, o dal luogo ove hanno terminato un servizio, non potranno girovagare in cerca di nuovi avventori, ma

dovranno procedere al trotto, e non fermarsi se non richieste, nel qual caso non potranno rifiutarsi.

Art. 54. I conduttori che, a causa di servizio, giungono in qualche luogo fuori delle mura della città, non possono trattenersi più di una mezzora tranne il caso in cui colui, che prese la vettura, voglia ritenerla, a suo agio, per il ritorno.

CONTEGNO NEL TEMPO DELLA CORSA

- « Art. 55. Nell' interno della città il conduttore, tranne il caso di evidente pericolo, è in dovere di condurre i cavalli al trotto, nè può fermarsi che a richiesta dell'avventore. Dovrà peraltro andare al passo sui ponti, nelle voltate delle strade e delle piazze, ed in qualunque parte della città, in cui sia gran concorso di persone, o qualche ostacolo alla libera circolazione. In ogni tempo, ed in ogni luogo gli è poi assolutamente proibito di gareggiare in velocità con altre vetture, di fare schiamazzo con grida con fischi, od in altro qualsiasi modo. (¹)
- « Art. 56. A meno che ne ricevano avviso dall'avventore, i conduttori non potranno deviare dal cammino più breve per recarsi al luogo che venne loro designato.
- « Art. 57. È in egual modo vietato d'abbandonare il sedile della vettura, e le redini dei cavalli (2), non che il fumare mentre sono in servizio.
- « Art. 58. L'abbandonare del tutto la vettura sulla pubblica via, il condurla essendo in istato di ubbriachezza, ed il dormire in servizio attivo, costituiscono gravissima colpa pei conduttori. Queste trasgressioni possono venir punite con la sospensione della licenza.
- « Art. 59. È del pari espressamente loro vietato, di guidare i cavalli stando seduti o in piede nella parte interna della vettura.
- « Art. 60. I conduttori non potranno approssimarsi con le loro vetture che al passo di fila unica agli scali delle Ferrovie, ai teatri, agli spettacoli, ed agli altri luoghi di riunione, o di pubblico divertimento, e dovranno collocarsi nell'ordine e nel luogo loro indicati dalle Guardie di Città.
- « É del pari severamente proibito d'interrompere o attraversare la fila delle vetture all'uscita dai luoghi menzionati di sopra.

⁽¹⁾ Art. 37 e 100 del Regolamento di Polizia Urbana.

⁽²⁾ Art. 38 del Regolamento di Polizia Urbana.

NUMERO DELLE PERSONE

- « Art. 61. Il conduttore non è in dovere, nè gli è permesso di accettare, in una vettura ad un cavallo, (a meno che la vettura stessa non avesse quattro posti) più di tre persone, nè, in una a due cavalli, più di sei, compreso il posto detto di cassetta.
- « Un ragazzo sotto ai 12 anni in compagnia di adulti non fa numero; ma dagli anni 12 in su i ragazzi non debbono considerarsi differenti dagli adulti.

ILLUMINAZIONE

« Art. 62. Dall' imbrunire fino all'alba nelle vetture di piazza devono essere accesi ambidue i fanali. (1)

PAGAMENTO DELLA TASSA

- « Art. 63. La tassa per ogni servizio, sia a corsa sia ad ora, tanto nell'interno che fuori della città, deve pagarsi secondo la tariffa prescritta dall'Autorità Comunale.
- « Art. 64. È rigorosamente proibito ad ogni conduttore di esigere un prezzo maggiore di quello stabilito nella tariffa, e di richiedere retribuzioni per qualsivoglia titolo riservati però i diritti contro le persone, che per propria colpa avessero cagionato guasti alla vettura.
- « Art. 65. Nelle corse, in cui le vetture devono avvicinarsi in fila, come ai teatri, alle feste da ballo, ai concerti ed agli altri luoghi di riunione o di pubblico divertimento, i conduttori sono autorizzati di farsi pagare anticipatamente.
- « Art. 66. Se la corsa s'interrompe per colpa del conduttore, o per accidentalità sopraggiunte ai cavalli o alla vettura, egli non potrà domandare il pagamento della tassa per la strada già percorsa, ma dovrà invece restituirla all'avventore, ove l'avesse di già percepita.
- « Art. 67. Ogni conduttore sarà obbligato di consegnare alle persone, che lo richiedono del suo servizio, e prima che montino in vettura, una marca,

⁽¹⁾ Art. 39 del Regolamento di Polizia Urbana.

o carta stampata, portante l'indicazione del numero della vettura stessa, il nome del concessionario, la sua abitazione, la tariffa, e finalmente la situazione dell' Ufficio di Polizia Municipale, a cui poter rivolgere gli eventuali reclami. Queste carte, eseguite sul modello approvato dalla Giunta, avranno un colore diverso secondo che tratterassi di una semplice corsa, o di un servizio di ore. Le medesime poi saranno fornite dal proprietario della vettura al conduttore che trovasi in servizio presso di lui.

- « Art. 68. I reclami degli avventori presso l'ufficio centrale di Polizia urbana e rurale, o presso gl'Ispettorati di regione, generalmente non si accettano che dietro la presentazione della marca sovraccennata.
- « Art. 69. Presso l'ufficio centrale di Polizia urbana e rurale, e presso ciascun Ispettorato regionario di sorveglianza municipale, esisterà un libro apposito, ove ogni persona, indicando il proprio nome e domicilio, potrà inscrivere qualsiasi reclamo contro i conduttori di vetture pubbliche.

OGGETTI RINVENUTI

« Art. 70. Al termine di ogni corsa, e tosto che l'avventore è smontato, il conduttore deve diligentemente ispezionare l'interno della vettura per osservare se vi sia qualche oggetto dimenticato. Qualora ne trovasse, deve consegnarlo, se è possibile, sull'istante medesimo, all'avventore; ed ove non ne possa fare l'immediata rimessione, deve depositarlo, senza indugio, all'ufficio di Polizia Municipale.

SERVIZIO DI TURNO

- « Art. 71. Ogni proprietario di vetture pubbliche è tenuto ad osservare esattamente il turno, che, di tempo in tempo, si pubblica dall' Autorità Comunale.
- « Art. 72. Data comunicazione dal proprietario al conduttore del servizio di turno, questi ne sarà responsabile per l'esatta esecuzione.
- « Art. 73. Le vetture in servizio di turno si troveranno sempre, nei giorni e nelle ore stabiliti, alle stazioni loro particolarmente indicate, cioè:
- « Le vetture ad un cavallo, da mezz'ora innanzi la partenza del primo treno dei viaggiatori della ferrovia fino alle 10 della sera.
- « Le vetture a due cavalli, dal mese di Aprile a tutto Ottobre dalle 7 del mattino fino alle 9 della sera, e dal Novembre a tutto Marzo dalle ore 8 antimeridiane alle 8 della sera.

« Il conduttore pertanto, che è in servizio di turno, non può fermarsi in alcun luogo od altra stazione all'infuori di quella assegnatagli in giro.

DEL TURNO PARTICOLARE ALLA STAZIONE DELLA FERROVIA

- « Art. 74. Quelle vetture, che fanno il servizio di turno alla stazione della ferrovia nei giorni determinati, devono trovarsi presenti all' arrivo di quei treni ferroviarii, che l'Autorità Comunale di tempo in tempo notificherà ai proprietari delle vetture.
- « Art. 75. Nessun conduttore può andare alla stazione ferroviaria prima di mezz'ora avanti l'arrivo designato nell'orario della ferrovia.
- « Art. 76. Le vetture di turno devono porsi in fila, secondo il loro arrivo alla stazione, nei luoghi stabiliti, vicino alla porta di uscita dei passeggieri.
- « I conduttori devono ubbidire agli ordini che, alla circostanza, saranno dati sul luogo stesso dalle Guardie di Città, salvo il reclamo presso la direzione di Polizia urbana e rurale.

DEL SERVIZIO E DEI DIRITTI DEL CONDUTTORE

- « Art. 77. Il servizio delle vetture pubbliche sarà fatto e pagato per corsa, o per ora e quarto d'ora, secondo che venga richiesto dall'avventore.
- « Quello per corsa si fa soltanto nell'interno della Città, senza differenza di distanze, da un punto all'altro della medesima, con obbligo al conduttore di lasciare l'avventore al luogo prefisso, senza fermate intermedie, procedendo al trotto e per la strada più breve.
- « Art. 78. Non sarà considerata come fermata il momentaneo arrestarsi della vettura per ricevervi, o lasciarne uscire qualche persona, o per dar agio a chi l'ha noleggiata di scambiare con altri qualche parola, o di soddisfare a qualche occorrenza.
- « Art. 79. Il servizio ad ore, trascorsa la prima, si computa per ora e quarti d'ora successivi. Il quarto d'ora incominciato si conta per intero:
- « Art. 80. La durata del servizio ha principio sempre dal momento, in cui il richiedente ordina la vettura, o vi monta direttamente, a quello in cui ne discende sul luogo della stazione o altrove, licenziando il conduttore.
- « Art. 81. Alla vettura fermata ad ora sarà dovuto costantemente il prezzo intero della prima, sebbene venga licenziata innanzi allo spirare della medesima.

- « Art. 82. Una vettura noleggiata per corsa, ove, richiedendolo l'avventore, fosse obbligata di deviare dalla direzione innanzi determinata, avrà diritto di essere pagata con la tariffa dell'ora.
- « Art. 83. I conduttori, richiesti di trasferirsi dalla loro rimessa o stazione al domicilio del richiedente per una corsa, o per un'ora sola, avranno diritto, pel fatto della loro traslocazione, ad una indennità corrispondente ad un quarto del valore della corsa, oltre quello risultante dalla tariffa per i servizi indicati nel presente articolo.
- « All'infuori di questi casi non è lecito pretendere alcun indennizzo, essendo manifesto che la vettura fu impegnata ad ore.
- « Art. 84. Qualora i conduttori venissero rimandati immediatamente senza servirsi dell'opera loro, avranno il diritto di reclamare il prezzo della metà della corsa a titolo di compenso.

DIVISIONE DEL SERVIZIO DI GIORNO E DI NOTTE

- « Art. 85. Il servizio si divide in diurno e notturno.
- « Il primo in tutte le stagioni incomincia alle sei del mattino e si protrae sino ad un'ora di notte.
- « Il servizio notturno principia subito dopo quest' ora, ed ha termine alle sei antimeridiane.
- « Art. 86. Il servizio, incominciato di giorno e finito di-notte, si deve regolare con la tariffa diurna pel tempo decorso anteriormente ad un'ora di notte; e per le ore successive con la tariffa di notte.
- « Il servizio, che ha principio di notte e termina di giorno, si dovrà regolare in senso opposto.
- « Art. 87. La tariffa dei prezzi sarà regolata secondo che il servizio sarà fatto per ora o per corsa, di giorno o di notte, nell'interno od all'esterno della città, senza distinzione di giorni festivi o feriali, di tempo sereno o piovoso, di concorso maggiore o minore di forestieri.

TARIFFA PER L'INTERNO DELLA CITTÀ

- « Art. 88. Ogni corsa, con una vettura ad un cavallo, per una o due persone, costerà, di giorno, centesimi 80, e di notte L. 1.
- « Ogni corsa con una vettura a due cavalli, per tre o quattro persone, costerà, di giorno, L. 1, 50, e di notte L. 1, 70.
 - « Art. 89. Per ogni corsa da qualunque punto della città all' Ufficio

della piccola velocità della Stazione ferroviaria, a meno che la vettura non venga noleggiata alla Stazione centrale (nel qual caso decorre il prezzo della corsa semplice) c'è un prezzo particolare determinato nella maniera seguente:

- « Di giorno, con una vettura ad 1 cavallo L. 1 20
 - » a 2 cavalli » 2 20
- « Di notte, con una vettura ad 1 cavallo » 1 40
 - » a 2 cavalli » 2 40
- « Art. 90. Per ogni persona di più, tanto nelle vetture ad uno che a due cavalli, la tariffa cresce, per ogni corsa, di giorno, 20 centesimi, e di notte, 40.
 - « Art. 91. I bagagli a mano non pagano tassa.
- « Tali si devono considerare i sacchi da notte, le borse a mano, le cappelliere, i bastoni, gli ombrelli ec.
- « Per ogni valigia, detta di misura, la tassa è di 20 centesimi; per ogni altra di maggiore dimensione, la tassa sarà di centesimi 50.
- « Art. 92. La tariffa del servizio diurno ad ora è fissata nel modo seguente:

Per la prima ora

≪.	Con	vettura	ad	1	cavallo	•		L.	1	70
		>>	a.	2	cavalli			*	2	20

Per ogni quarto d'ora successivo

- « Con vettura ad 1 cavallo L. » 45

 » a 2 cavalli » » 55
- « Il prezzo del servizio notturno ad ora è così regolato:

Per la prima ora

«	Con	vettura	ad	1	cavallo			L.	2	20
		*	a	2	cavalli		_	*	2	70

Per ogni quarto d'ora successivo

≪	Con	vettura	\mathbf{a} d	1	cavallo	•		٠	•	L. »	55
		>	\mathbf{a}	2	cavalli		1			» . »	70

TARIFFA PER L'ESTERNO DELLA CITTÀ

« Art. 93. Il servizio delle vetture pubbliche fuori della città non si fa a corse ma ad ora, e la tariffa è così stabilita:

Per la prima ora di giorno

≪	Con	vettura	ad	1	cavallo	•	•	•			L.	2	20
		»	a	2	cavalli	•		•			*	2	70
		Per .	ogni	i q	narto d	or	as	исс	essi	va			
«	Con	vettura	$\mathbf{a}\mathbf{d}$	1	cavallo	٠	٠	•	*	•	14.	*	99
		*	a	2	cavalli	•					»	*	70
	•	$P\epsilon$	r le	n 1	primn o	ra	di	no	tte				
«	Con	vettura	ad	1	cavallo						L.	2	70
		»	a	2	cavalli						39	3	20

Per ogni quarto d'ora successivo

- Con vettura ad 1 cavallo L. » 70
 a 2 cavalli » » 80
- « Art. 94. Nel servizio ad ore, tanto dentro che fuori della città, il conduttore dovrà ricevere, nell'interno della vettura, il numero di persone corrispondente a quello dei posti stabiliti nella medesima, senza che gli competa per ciò l'aumento di prezzo, di cui nell'art. 90 per le semplici corse.

VETTURE-OMNIBUS

- « Art. 95. I proprietari, conduttori ed inservienti delle vetture-omnibus vanno soggetti alle stesse disposizioni prescritte da questo regolamento ai proprietari e conduttori delle vetture pubbliche, tranne il prezzo della tassalicenza che, per questa grandiosa specie di veicoli, è doppio.
 - « Art. 96. Nessuno potrà stabilire un servizio di vetture-Omnibus senza

averne fatta la domanda formale al Sindaco, ed aver ottenuto il relativo permesso, il quale s'intenderà rilasciato subordinatamente all'obbligo nel concessionario di conformarsi pienamente alle prescrizioni particolari imposte dal Comune agli esercenti questo ramo d'industria.

- « Art. 97. Appartiene alla Giunta Municipale concedere le licenze per le vetture-Omnibus, e di fissarne la durata.
 - « Gli obblighi speciali imposti al concessionario sono i seguenti:
- « a) Le vetture-omnibus non avranno la cassa o il carro di una larghezza maggiore di metri 1, 50.
- « b) Saranno coperte, e difese lateralmente a seconda delle stagioni, e dovranno essere comode e decenti entro e fuori.
 - « c) Offriranno tutte le garanzie di solidità e di sicurezza.
- « d) Avranno internamente la capacità massima per dodici persone, disposte a sei per ambo i lati.
- « e) Osserveranno esattamente l'orario e la tariffa loro prescritti dal Comune, e non devieranno dallo stradale da questo assegnato.
 - « f) I conduttori e gl'inservienti indosseranno un decente vestiario.
- « Art. 98. Come all'articolo 19 per le vetture pubbliche, è vietato a concessionari delle vetture-omnibus di metterle in esercizio se prima non abbiano subito una ispezione, ancor più diligente che per le semplici vetture, dai periti delegati dal Comune.
- « Art. 99. Le vetture-omnibus saranno distinte fra loro con un numero d'ordine, il quale, per cura del Comune ed a spese del concessionario, sarà dipinto all'esterno in modo assai visibile, nè potrà essere nascosto, cancellato, o variato arbitrariamente dal concessionario.
- « Art. 100. Per comodo dei passeggieri, la montata delle vetture-omnibus dovrà essere generalmente bassa con bracciali di ferro.
- « Le vetture-omnibus dovranno inoltre essere fornite di due grandi fanali, uno de'quali sarà collocato nella parte anteriore della vettura, ed in modo che questa ne sia all'interno bene illuminata.
- « Art. 101. Qualora le vetture-omnibus manchino sul cielo di sedili e ringhiere, è espressamente vietato di farvi ascendere alcuna persona.
- « Art. 102. Il Sindaco, col mezzo del perito carrozziere, stabilisce il numero dei posti, dei quali ogni vettura-omnibus è capace, tanto nel cielo che nella parte interna della medesima.
- « Art. 103. Il numero di questi posti sarà indicato nella licenza, e fatto noto ai passeggieri da una tabella affissa, ed a vista di tutti, nell'interno della vettura-omnibus.

- « Questa tabella conterrà pure la tariffa delle corse ed un estratto del presente Regolamento.
- « Art. 104. Eccettuato il caso di piena connivenza dei passeggieri, è proibito di fumare nell'interno degli omnibus, e d'introdurvi cani ed altri animali, od oggetti voluminosi, capaci di dare incomodo alle persone vicine.
- « Art. 105. Il prezzo di ogni corsa, stabilito nella tariffa, è invariabile, e può esigersi anche anticipatamente.
- « Art. 106. I passeggieri, che montano a corsa incominciata, o smontano innanzi all'arrivo dell' omnibus alla Stazione terminale, sono tenuti al pagamento della corsa intera.
- « Art. 107. Le vetture-omnibus, dovendo percorrere strade bastantemente ampie per evitare qualunque pericolo e non apportare imbarazzo al transito pubblico, non potranno, tranne il caso fortuito d'impedita circolazione, modificare l'itinerario loro stabilito.
- « L'itinerario poi, del pari che l'orario, e le stazioni di partenza e di arrivo per le vetture-omnibus, saranno stabiliti dalla Giunta Municipale.
- « Art. 108. All'ora determinata per la partenza ogni vettura-omnibus dovrà senz'altro incamminarsi per la sua stazione finale, qualunque sia il numero dei passeggieri raccolti, non soffermandosi per lo stradale che il tempo necessario per far montare o discendere i passeggieri.
- « Art. 109. Nei mesi di ottobre, novembre, decembre, gennajo, febbrajo, e marzo, dalle ore tre pomeridiane, e nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, dalle ore 4, 30 pomeridiane, le vetture-omnibus non potranno percorrere la via del Corso, rendendosi per la loro presenza difficile il passaggio dei pedoni, e delle vetture private.
- « Art. 110. S' appartiene al Sindaco di stabilire lo stradale che dovranno percorrere le vetture-omnibus, che fanno il servizio degli alberghi alla stazione della ferrovia.
- « Art. 111. Ciascuna vettura-omnibus di albergo avrà un itinerario, in armonia al luogo ov'è situato l'albergo stesso, ed alle esigenze speciali della circolazione. Quest'itinerario non potrà essere variato, senza che il trasgressore incorra nelle disposizioni penali, di cui all'articolo 142 del presente regolamento.
- « Art. 112. I proprietari d'albergo, che tengono una vettura-omnibus al loro servizio, dovranno perciò farne dichiarazione al Sindaco, il quale designerà loro l'itinerario in una carta speciale d'autorizzazione.
- « Art. 113. Nelle stazioni di partenza e di arrivo sarà costantemente affissa, a comodo del pubblico, una tabella contenente il numero delle vet-

ture-omnibus che fanno il servizio nelle medesime, il nome e cognome del concessionario, del conduttore e dell'inserviente, non che lo stradale ed orario particolare di ciascuna vettura-omnibus, con indicazione ben chiara dell'intervallo di tempo che dovrà intercedere tra l'arrivo dell'una e la partenza dell' altra.

- « Art. 114. Sotto l'appoggia-piedi del conduttore e nella parte posteriore della vettura-omnibus sarà attaccato, a vista del pubblico, un cartello che ne indichi la direzione.
- « Art. 115. La vettura-omnibus dovrà inoltre essere fornita d'un altro cartello con la voce *Completo* da rendersi ostensibile al pubblico, quante volte i posti sieno tutti occupati.
- « Art. 116. Allorchè la vettura-omnibus sarà in movimento, l'inserviente dovrà sedere posteriormente ed al posto prefissogli all'infuori della vettura; non potrà mai discenderne durante la corsa, nè ordinare la fermata al conduttore, che in previsione di un pericolo, e nel caso indicato dall'art. 108.
- « Coi passeggieri dovrà tenere un contegno serio e rispettoso, vigilare alla stretta osservanza dell'orario ed alla sicurezza della vettura.
- « Sarà poi munito di un fischietto per dare al conduttore il segnale della partenza, e di una stromba o corno da caccia per avvertire i passeggieri, che attendono alla stazione, dell'arrivo e della partenza dell' omnibus.
- « Art. 117. Il cambio dei cavalli si fa ad ore determinate, e soltanto nelle stazioni. Per la nettezza delle vetture-omnibus, incombono ai concessionari delle medesime gli stessi doveri, di cui all'articolo 28 per le vetture pubbliche.
- « Art. 118. Agli stessi concessionari, e con le medesime norme, sono applicabili gli effetti dell'articolo 32 relativo alla responsabilità per le trasgressioni in cui potessero incorrere i loro conduttori.
- « Art. 119. Ogni mese, ed ogni volta che il Sindaco lo reputerà conveniente, le vetture-omnibus, i cavalli, e gli arnesi relativi saranno sottoposti alla visita.
- « Art. 120. I tempi di fermata delle vetture-omnibus, per prendere e depositare i passeggeri, dovranno dai conduttori ed inservienti essere regolati in modo da non imbarazzare la via pubblica, e non interrompere la circolazione delle altre vetture.
- « Art. 121. Le vetture-omnibus dovranno essere condotte, sì di giorno come di notte, al piccolo trotto nelle vie e nelle piazze, ed al passo nel voltare delle strade.

CONTRAVVENZIONI

- « Art. 122. Le contravvenzioni agli articoli del presente Regolamento saranno intimate dalle Guardie Municipali nel nome generico della legge.
- « Art. 123. Sulla base dei reclami, come all'articolo 68, pervenuti direttamente al Municipio dalla parte lesa, le contravvenzioni s' intimeranno anche d'ufficio, previa accurata verifica del fatto, da operarsi per mezzo delle Guardie, le quali ne stenderanno circostanziato rapporto da unirsi agli atti.
- « Art. 124. L'accertamento delle contravvenzioni ha luogo mediante verbale o deposizione asseverata con giuramento, entro le 24 ore, dinnanzi al Sindaco, di una delle Guardie Municipali.
- « Art. 125. Per le contravvenzioni, che sono punite coll'ammenda, il Sindaco chiamerà tosto il trasgressore per ammetterlo all'oblazione in favore del Comune.
- « Accettata l'oblazione dal Sindaco, se ne farà il relativo verbale, ed il contravventore non andrà soggetto a procedimento; in caso contrario, gli atti saranno spediti al Pretore.
- « Art. 126. In caso di contravvenzione, in cui vi sia parte lesa, il Sindaco la chiamerà avanti di sè, unitamente al contravventore, per tentare la conciliazione, a norma dell'art. 148 della legge 20 Marzo 1865 sull'amministrazione comunale e provinciale.
- « Il verbale, acconsentito e firmato dalle parti, esonera il contravventore da ogni procedimento.
- « Art. 127. Qualora il contravventore, intimato davanti al Sindaco per la conciliazione, non si presentasse nel giorno ed ora stabiliti, s'intenderà decaduto dal benefizio della conciliazione, ed i processi verbali saranno trasmessi al Pretore per l'azione penale. Lo stesso dicasi, quante volte non riesca l'amichevole componimento per opposizione di una delle parti.

DISPOSIZIONI PENALI

- « Art. 128. Ogni trasgressione al presente regolamento dà luogo all'applicazione di una pena.
 - « Le pene sono di tre specie:
 - 1. L'ammenda
 - 2. La sospensione

3. La revoca

della Licenza

- « Art. 129. L'ammenda è distinta in tre gradi
 - 1. grado dalle L. 2 alle 5 inclusivamente
 - 2. » 6 » 15 »
 - 3. » 16 » 30 »
- « Art. 130. I proprietari di vetture pubbliche saranno puniti coll'ammenda di primo grado per le contravvenzioni, di cui agli articoli 6, 10, 26, 27, 42 e 67.
- « Con quella di secondo grado per le trasgressioni contemplate dagli articoli 18, 19, 30, 31, 71, 72, 73 e 74.
- « E con l'ammenda infine di terzo grado per ogni infrazione agli articoli 9, 24 e 25.
- « Art. <u>131</u>. <u>I</u> conduttori per tutte le contravvenzioni, di cui agli articoli <u>11</u>, <u>33</u>, <u>37</u>, <u>38</u>, <u>39</u>, <u>41</u>, <u>42</u>, <u>43</u>, <u>44</u>, <u>45</u>, <u>47</u>, <u>48</u>, <u>50</u>, <u>51</u>, <u>52</u>, <u>53</u>, <u>54</u>, <u>55</u>, <u>56</u>, <u>59</u>, <u>60</u>, <u>61</u>, <u>62</u>, <u>66</u>, <u>67</u>, <u>72</u>, <u>73</u>, <u>74</u> e <u>76</u>, andranno soggetti all'ammenda di primo grado.
- « Art. 132. La recidiva darà luogo all'applicazione del doppio dell'ammenda, in cui sarà incorso il contravventore.
- « Art. 133. La sospensione si applica ai proprietari ed ai conduttori qualora per la terza volta incorrano in una stessa trasgressione. Indipendentemente dalla recidiva, i conduttori possono venir puniti con la sospensione in caso d'infrazione agli articoli 36, 40, 46, 49, 57, 58, 64 e 70.
- « Art. 134. La revoca verrà pronunziata contro i proprietari ed i conduttori dopo che sia stata infruttuosamente loro applicata la pena della sospensione.
- « Art. 135. Resta però sempre in facoltà della Giunta, indipendentemente dalle norme sopra indicate, di decretare sull'istante la sospensione o la revoca ai proprietari ed ai conduttori, quante volte lo esigano gravi motivi, o siasi constatato che i contravventori non sono suscettibili di correzione.
- « Art. 136. L'ammenda è decretata dal Sindaco; la sospensione e la revoca sono di competenza della Giunta.
- « Art. 137. In caso di sospensione, la vettura colpita da questa misura non potrà occupare, finchè duri la sospensione medesima, alcuno dei posti destinati alle vetture pubbliche, neanche per mezzo di altro conduttore. Il contravventore alla presente disposizione sarà immediatamente punito con la revoca della licenza.
- « Art. 138. S'intendono impegnati per garanzia di pagamento delle ammende le carrozze ed i cavalli dei proprietari e conduttori caduti in trasgressione, e perciò potranno in questo caso essere trasportati al pubblico

stabulario per ivi rimanere, a tutte spese del contravventore, fino alla relativa dovuta soddisfazione.

- « Art. 139. Qualora risulti da fatti ben constatati che i proprietari o i conduttori delle vetture pubbliche prestino l'opera loro per favorire il contrabbando di generi soggetti a dazio ed ai diritti gabellari, sarà loro immediatamente ritirata la licenza, senza pregiudizio del procedimento contravvenzionale.
- « Art. 140. Ai proprietari, conduttori ed inservienti delle vettureomnibus sono rispettivamente applicabili le seguenti disposizioni penali;
- I proprietari incorrono nell'ammenda di primo grado per trasgressione agli articoli 96, 101, 103;

di secondo grado per infrazioni agli articoli 98, 99 e 109;

- e di terzo, per le altre indicate dagli articoli 107 e 108.
- « I conduttori e gl'inservienti andranno soggetti all'ammenda di primo grado per ogni contravvenzione agli articoli che li risguardano.
- « La sospensione o la revoca si pronunziano negli stessi casi, e con le stesse norme che per i proprietari e conduttori di vetture pubbliche.
- « Art. 141. Ai proprietari ed ai conduttori di vetture-omnibus sono del pari applicabili gli effetti dell'art. 135, non che tutte le altre penalità di questo Regolamento vigenti per i proprietari e i conduttori di vetture pubbliche, quando la trasgressione sia identica, e non siasì già stabilita una pena speciale.
- « Art. 142. Le vetture-omnibus, che fanno il servizio degli alberghi, in caso di contravvenzione agli articoli 111 e 112, saranno colpite dall'ammenda di primo grado.

DISPOSIZIONI DIVERSE

- « Art. 143. Il presente Regolamento approvato, dalle Autorità competenti, audrà in vigore nel Comune di Roma dopo un mese dalla sua pubblicazione all' Albo pretorio.
- « Art. 144. Rimarrà quindi abrogato il regolamento edilizio e di pubblico ornato del 30 Aprile 1864 in ciò che risguarda il servizio delle vetture pubbliche (Titolo VII).
- « Art. 145. Negli ultimi giorni di carnevale non avrà vigore la tariffa, prescritta dal presente Regolamento, per quelle vetture pubbliche a 2 cavalli, che, da 1 ora alle 7 pomeridiane, si recheranno al passeggio pel Corso. Durante questo periodo di tempo, rimarrà perciò libera la contrattazione delle medesime ».